

N. 2018/2416 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA

Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa Teresa Giardino	Presidente
dr.ssa Stefania Monaldi	Giudice Relatore Estensore
dr.ssa Muscato Gaia	Giudice

nel procedimento **n. 2416/2018 R.G.** avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d. lgs. 25/2008 e 19 del d.lgs. 150/11, avverso decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI PIETRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI PIETRO FRANCESCO

Ricorrente

Contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;

Resistente

e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;

all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2019, ha pronunciato il seguente



DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 3 maggio 2018, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino maliano, nato a Tanani il 1 gennaio 1995, ha impugnato il provvedimento emesso in data 15 gennaio 2018 e notificato in data 5 aprile 2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione, ed ha chiesto il riconoscimento, in via principale, della protezione internazionale, ovvero, in via subordinata, il rilascio della protezione sussidiaria o quantomeno del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, pur avendo provveduto al deposito della richiesta di protezione, del verbale di audizione e del provvedimento impugnato, contenente l'indicazione delle fonti COI (*Country Origin Information*) non si è formalmente costituito.

Il Pubblico Ministero ha depositato il certificato penale e quello dei carichi pendenti, entrambi negativi, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, aveva dichiarato: di essere nato a Tinani e di essere rimasto orfano, in tenera età, di entrambi i genitori; di essere stato allevato da una zia che non si era preoccupata della sua istruzione e lo aveva avviato al lavoro nei campi; di essersi trasferito, a circa 16 anni, a Bamako, capitale del Mali, dove aveva lavorato come facchino al mercato del pesce; di essere rimasto occasionalmente coinvolto nell'attacco al campo militare di Camp Para, dove era andato a comprare del ghiaccio; di essere ritornato, per timore dei disordini, al proprio villaggio, dal quale si era nuovamente allontanato per aver rifiutato un matrimonio combinato organizzato dalla zia; di essere ritornato a Bamako; di aver deciso infine di abbandonare il proprio paese per la pesante condizione di insicurezza derivante dai conflitti in corso e dalla criminalità diffusa.

La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché ha escluso la riconducibilità della fattispecie alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.Lgs. 25/2008; ha osservato, in particolare che il racconto non fosse sufficientemente circostanziato, ma anzi generico e stereotipato, in particolare relativamente alla situazione del paese dopo il colpo di stato dell'anno 2012 e che la riferita condizione di conflitto dell'intero paese era in contrasto con il dato risultante dalle fonti che non registravano situazioni di conflitto in atto per la regione di Kayes.



Nel ricorso si deduce che la attuale situazione generale del Mali - caratterizzata da un elevato rischio terroristico e da un quadro complessivo di insicurezza -, dovesse indurre a ritenere superabili i rilievi sulla credibilità delle allegazioni svolte e giustifica la concessione della protezione internazionale o almeno della protezione umanitaria, anche in considerazione del percorso di integrazione svolto nel paese ospite. La domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe, nel contestare il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale, fa riferimento, in via alternativa alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria o comunque, in via subordinata, della protezione umanitaria.

* * *

In via preliminare, la domanda deve essere considerata ammissibile, in quanto proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35bis comma 2 D.Lgs. 25/2008.

Il quadro normativo nell'ambito del quale deve essere valutato il ricorso del richiedente è costituito, sul piano del versante sovranazionale, dalla direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche, recante le norme in merito all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale; allo status uniforme per i rifugiati o aventi titolo. Beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine al contenuto della protezione riconosciuta); sul piano del diritto interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (attuativo della citata direttiva 2004/83/CE), dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di riforma delle procedure di presentazione, esame amministrativo e tutela giurisdizionale delle domande di asilo, e dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Tra le fonti di diritto internazionale, merita menzione la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, "*pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati*" (considerando n. 3 dir. 2004/83) ed utile ausilio ermeneutico per l'interpretazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento della condizione giuridica di rifugiato.

Ebbene, sulla base del combinato disposto delle norme in materia, tre risultano gli istituti predisposti dal legislatore: il riconoscimento dello *status* di rifugiato; il riconoscimento della protezione sussidiaria e, residualmente, la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Status di rifugiato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1 e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di rifugiato compete "al cittadino straniero, ed anche al soggetto apolide, il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, ovvero fuori dal territorio



nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese ovvero farvi ritorno.”

Il riconoscimento di tale *status* presuppone la riferibilità al ricorrente di una *vis* persecutoria, da porsi in correlazione causale necessaria con i motivi tassativamente indicati dal legislatore ed oggetto di ulteriore specificazione all’art. 8 del decreto.

Ora, rapportando la disciplina così delineata al caso di specie, secondo la versione data dallo stesso ricorrente, deve rilevarsi come la condizione personale del richiedente – fuggito dal proprio paese, orfano di entrambi i genitori, per sfuggire alla generale condizione di insicurezza di quel territorio - non appare riconoscibile lo *status* di rifugiato, non essendo stato allegato dal ricorrente alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo. In particolare, non risulta alcun elemento concreto dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Protezione sussidiaria.

L’art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall’art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25\2008, definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero il quale “non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’articolo 14 dello stesso decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese”.

Il “danno grave” viene individuato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007 nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale¹.

Nel caso in esame – mancando nella prospettazione del ricorso elementi riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) – vengono, in tesi, in rilievo i profili di cui all’art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007, ossia l’allegazione della gravità del pericolo proveniente da una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, per tale dovendosi intendere, secondo la ricostruzione ermeneutica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Caso c-285/12 Diakité c. Commissaire Général aux Réfugiés et aus Apatrides, § 35), la situazione in cui le forze

¹ Identica previsione è contenuta nell’art. 15 della direttiva 2011/95/UE



governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati o due o più gruppi armati si scontrino tra loro, *“senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

Ciò posto, considerando la difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio², e adempiendo al dovere di indagine attraverso l'acquisizione, anche in via officiosa, informazioni aggiornate in riferimento al Paese d'origine del soggetto che ha avanzato la domanda di protezione, soprattutto in riferimento all'area indicata come di provenienza (Cass. Sez. VI- 1, 25.05.2013, n. 13172), deve considerarsi quanto segue.

Per quanto attiene alla prima fase dell'accertamento, volta alla valutazione degli elementi di fatto posti a base della domanda così come rappresentati dal richiedente e supportati dalle risultanze documentali, si deve considerare come la condizione di totale analfabetismo del ricorrente (egli ha riferito di aver frequentato per un anno una scuola coranica e di non sapere né leggere né scrivere) incida inevitabilmente sulla capacità di sintesi ed analisi degli avvenimenti politici del proprio paese, onde il giudizio a tale proposito espresso dalla Commissione, deve essere ridimensionato, in ragione del modesto livello culturale del richiedente e della sua condizione sociale di marginalità rispetto alla vita politica del paese. Sotto altro aspetto, deve considerarsi come la precarietà della sua condizione umana (orfano di entrambi i genitori dalla tenera età ed avvistato subito al lavoro nei campi e poi al mercato ittico) induca ad una rievocazione in forma semplificata degli avvenimenti della propria esistenza. Non è quindi condivisibile il giudizio di non credibilità espresso dalla Commissione, in quanto il racconto, nella parte in cui fa riferimento alle vicissitudini di vita che hanno indotto il ricorrente all'esilio, appare sostanzialmente plausibile per come riferibile da un soggetto totalmente analfabeta.

Ciò che occorre quindi valutare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all'ipotesi di cui alla lettera c), è l'effettiva sussistenza di una condizione di conflitto armato, tale da attribuire ai timori manifestati dal ricorrente, carattere di concretezza.

Alla luce del dovere di cooperazione istruttoria già menzionato, deve rilevarsi, sulla base della valutazione delle fonti più accreditate a livello internazionale, come l'attuale situazione del Mali meridionale (regione di provenienza del richiedente e dove si trova attualmente la famiglia dello stesso) non appaia riconducibile all'accezione di conflitto armato così come delineata dalla giurisprudenza comunitaria.

² Infatti, i principi che regolano l'onere della prova incombente sul richiedente devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicché l'autorità amministrativa e il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali.



Sebbene tutto il territorio del Mali presenti una situazione di pericolo diffuso e di grande precarietà, la regione di provenienza del richiedente, non è attraversata da un conflitto armato in grado di produrre violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo l'incolumità del richiedente stesso in caso di rimpatrio.

I più aggiornati materiali informativi³ descrivono una ripresa, nel 2016, delle rivolte a nord guidate dai ribelli Tuareg e complicate dal coinvolgimento dei militanti islamici e la nascita e la diffusione di numerosi gruppi di ispirazione jihadista in tutto il territorio⁴. Proprio questi ultimi si sono resi in più occasioni autori di alcuni attentati verificatisi nella capitale Bamako e nel nord del Paese me, per lo più, il territorio del Mali meridionale è attraversato dal pericolo di atti di criminalità e banditismo che vedono riuniti, quali autori, gruppi islamisti e criminali comuni. Nonostante le dimensioni del conflitto a nord del paese siano in costante e preoccupante espansione, attualmente le regioni a sud-ovest, compresa la capitale Bamako, sono rimaste estranee agli scontri ed al conflitto che, invece⁵, imperversa al Nord e fino alla regione di Mopti, dove i gruppi islamici, approfittando dell'assenza dello Stato impegnato al nord, si sono ricostituiti, sì che a partire dal 2015, l'insicurezza e la violenza si è diffusa nella, fino ad allora stabile, regione centrale del Paese.

Per quanto riguarda invece le regioni meridionali, si registrano episodici attacchi di matrice terroristica; una religiosa francescana di nazionalità colombiana è stata rapita il 7 febbraio 2017 a Karangasso (regione Sikasso- sud del Mali), dove lavorava come missionaria;⁶ nella notte fra il 25 e il 26 marzo 2017, l'ufficio della dogana di Ouelessebouyou, nell'area di Kati (regione Koulikoro- sud del Mali) è stato attaccato da individui armati non identificati^{7 8}; il 18 giugno 2017 il campeggio di Kangaba, un luogo di villeggiatura nella periferia di Bamako, frequentato da occidentali, è stato attaccato dagli djihadisti; il 24 settembre 2017, la località di Mourdiah, nella zona di Nara (regione Koulikoro- sud del Mali) è stata presa d'assalto per diverse ore da un gruppo armato che ha saccheggiato l'edificio amministrativo, ha bruciato la stazione di polizia e ha preso alcuni ostaggi⁹; il 23 gennaio 2018, due doganieri sono stati uccisi nel villaggio di Toubakoro, nell'area di Banamba (Koulikoro- sud del Mali).

³ Freedom House, Freedom in the world 2017, Mali <http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/mali>

⁴ Asilo in Europa Informazioni sui paesi d'origine: Mali - Newsletter periodica; Gennaio-Settembre 2017

⁵ Landinfo - Norway Administration, „Mali: Sikkerhet og væpnede grupper“, 3rd October 2016, available at https://coi.easo.europa.eu/administration/norway/PLib/Mali_temanotat_Sikkerhet_og_v%C3%A6pnede_grupper_AMK_N_03102016.pdf

⁶ Jeune Afrique, 08/02/2017, url; ICG, 02/2017, url; TV5Monde, 30/01/2018, url

⁷ LeCombat (Haidara A.) via MaliActu, 27/03/2017, url

⁸ Malinet (Dia I.), s.d., url

⁹ Mali-web, 10/12/2017, url; Studio Tamani via Malizine, 25/09/2017, url; Koaci, 25/09/2017, url; Malijet via Mali24, 25/09/2017, url.



Ancora, secondo il Ministero francese degli Affari Esteri, il nord e una parte del centro del Paese sono sottoposti alla continua minaccia di attentati terroristici e di attacchi da parte di gruppi armati, che hanno come obiettivo principale le forze militari e di sicurezza maliane, mentre nel resto del Paese, gli attacchi sono suscettibili di verificarsi, principalmente contro le forze di sicurezza e i simboli della presenza occidentale; sotto quest'ultimo profilo, Bamako, in particolare, rischia di essere oggetto di attentati terroristici¹⁰.

Le fonti testimoniano quindi una situazione a sud del Paese meno coinvolta dalle violenze e dagli scontri (si registrano comunque 24 attacchi con la morte di 114 persone nel primo semestre del 2017 a Segou nel centro-sud del Paese) che affliggono il nord e le regioni del centro.

Si deve dunque escludere che, ad oggi, la violenza, seppur diffusa e in preoccupante aumento, abbia assunto nell'area meridionale la gravità propria di un conflitto armato tale da realizzare una minaccia indiscriminata in grado di mettere in pericolo per ciò stesso l'incolumità dell'odierno richiedente.

In presenza di un conflitto da qualificare, allo stato, come "a bassa intensità", il ricorrente non ha indicato specifiche ragioni individualizzanti indicative di un concreto rischio di un suo coinvolgimento nel conflitto medesimo.

Protezione umanitaria.

Lo status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria esauriscono il novero delle misure imposte dalla disciplina sovranazionale e riconducibili alla c.d. protezione internazionale.

Sul piano del diritto interno, in attuazione dell'art. 10, comma 3, Cost., lo spettro delle condizioni suscettibili di giustificare la concessione di una misura di protezione è ampliato (*rectius*: era ampliato fino alla sua abrogazione ad opera del D.L. 111/2018) attraverso l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98), comportante limiti ulteriori all'esercizio del potere di rimpatrio coattivo allorché "ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". Orbene, considerato che il d.l. 4.10.18, n. 113, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, [...]», nell'espungere dall'ordinamento la protezione umanitaria, non ha però previsto una disposizione transitoria volta a regolare i procedimenti giurisdizionali attualmente pendenti¹¹, i giudizi pendenti dinanzi al Tribunale devono seguire il principio dell'irretroattività, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi al codice civile. Ed invero,

¹⁰ Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, 28/09/2017, p.8, url

¹¹ e tale non è la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 1 del decreto citato ha effetti, difatti, confinati nel solo ambito amministrativo per l'ipotesi in cui l'istruttoria del procedimento fosse stata effettuata secondo la previgente ma non sia ancora conclusa e prevede il rilascio di un permesso che, pur recante la dicitura "casi speciali" ex art. 1, co. 9, d.l. n.113/18 condivide le stesse caratteristiche del vecchio permesso umanitario



l'assenza di previsioni di diritto intertemporale comporta la soggezione della nuova normativa, che ha abrogato la protezione umanitaria introducendo nuove ipotesi di casi speciali di rilascio del permesso di soggiorno, alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi del codice civile. Le nuove previsioni normative, destinate a trovare applicazione solo per l'avvenire, non potranno quindi regolare rapporti ancora pendenti al momento della entrata in vigore delle nuove norme; pertanto, i ricorsi presentati sotto il vigore della vecchia normativa devono essere esaminati e decisi secondo la normativa vigente "ratione temporis", in relazione al fatto generatore del diritto come considerato dalla previgente normativa con riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani che, derivanti da condizioni di vulnerabilità soggettive e pericoli obiettivi non riconducibili a quelli fondanti le ipotesi della protezione internazionale, davano attuazione all'art. 2 della Costituzione ed alla disciplina costituzionale sul diritto di asilo.

Stante la irretroattività della disciplina sopravvenuta, è stato osservato da numerose pronunzie, di merito e di legittimità, che la protezione umanitaria non possa (non poteva) non ricomprendere quelle situazioni di elevata vulnerabilità derivanti da gravi insufficienze e deficit di tutela dei diritti umani fondamentali (Cass., Sez. VI, 29 novembre 2013, n. 26887), sicché, deve (o doveva) farsi riferimento al corredo di diritti inviolabili riconducibili alla clausola generale di cui all'art. 2 Cost. e di cui all'art. 10 Cost. al fine di apprestare tutela a situazioni giuridiche che, "sebbene non integranti i presupposti dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, nondimeno si palesino meritevoli di protezione" (cfr. Cass., Sez. VI, 7 luglio 2014, n. 15466).

Per cogliere il *proprium* dell'istituto, l'attenzione – come espresso in numerosi precedenti anche dell'ufficio giudiziario adito - non andava tanto focalizzata sulla tipologia dei diritti oggetto di tutela, riconducibili pur sempre al *genus* delle "libertà democratiche" menzionate dall'art. 10 Cost. (ed ulteriormente specificate in differenti luoghi del testo costituzionale e nelle carte dei diritti sovranazionali), quanto piuttosto sull'identificazione della particolare fonte da cui origina la minaccia incombente sul richiedente protezione. La protezione umanitaria, stante la sua natura residuale e atipica, consentiva pertanto di offrire una copertura maggiore a situazioni che, pur non riconducibili a guerre o persecuzioni, fossero tali da mettere in pericolo il nucleo essenziale di diritti realizzativi della dignità individuale (Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455). Trattasi di quelle "situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità, o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria" (Cass., Sez. VI, 7 luglio 2014, n. 15466).



Tale impostazione, senz'altro coerente con la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, non comporta tuttavia la concessione della misura sulla base della mera constatazione di una situazione di vulnerabilità, ma postula la verifica della sussistenza di un nesso di derivazione tra la situazione personale rappresentata dal ricorrente e le dinamiche che interessano il Paese di origine e che non consentono di ritenere sussistenti i presupposti di base per l'emancipazione da tale condizione di deprivazione.

Occorre, in altre parole dimostrare che la persona che invoca la protezione umanitaria si sia allontanata «da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili» ai quali sarebbe nuovamente esposta se la protezione non fosse riconosciuta e fosse così allontanato verso il Paese d'origine, dal cui ambito sia talmente sradicato da pregiudicare la realizzazione dei diritti fondamentali ed essenziali di ogni persona umana.

Pertanto, previa analisi concreta e puntuale delle condizioni personali del richiedente, ciò che diventa decisivo accertare e valutare, nel caso concreto, è il predicato di serietà che deve connotare i motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, con la conseguenza di ritenere sussistenti le condizioni per la fruizione della protezione umanitaria ogni qual volta si prospetti una condizione di deprivazione del nucleo essenziale di diritti realizzativi della dignità individuale (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455), in uno con l'indefettibile correlazione tra il pregiudizio sofferto e la complessiva situazione del contesto di provenienza.

Allo stesso modo, l'allegazione dei risultati positivi conseguiti dallo straniero in termini di integrazione nel tessuto sociale non è, isolatamente considerata, circostanza risolutiva ai fini del positivo apprezzamento per la protezione umanitaria. Eventualmente, i risultati raggiunti in termini di integrazione sociale e inserimento lavorativo potranno valere come indici sintomatici di speciale vulnerabilità nell'ambito di una valutazione comparativa tra la condizione antecedente e quella successiva all'ingresso in Italia, volta a evidenziare la sproporzione sussistente tra i due contesti di vita in relazione al godimento dei diritti fondamentali che, nell'ambito di un'indagine da compiersi alla luce, oltre che dell'art. 2 Cost., della previsione di cui all'art. 8 CEDU, è da porre in correlazione alla condizione personale che ha determinato la partenza del richiedente dal proprio Paese di origine, così che resti accertata anche per tale via, la condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento.

Nel caso di specie, occorre considerare come il distretto di Bamako, benché non sia fra i più pericolosi nel Paese, è comunque esposto al rischio di attacchi terroristici e che attentati di significati portata si sono già verificati; a tutto ciò si aggiunge la gravissima condizione di



estrema indigenza che affligge tutto il Paese, con particolare riferimento alle città di Gao, Kayes, Mopti, Segou e Sikasso (in tutto il Mali 4.1 milioni di persone sono a rischio di insicurezza alimentare ed ulteriori 800.000 avranno necessità di assistenza alimentare urgente nel corso della stagione estiva del 2018¹²).

Resta, quindi, da verificare la correlazione della situazione attualmente esistente nel Paese di provenienza con la vicenda personale del richiedente.

Esclusa la necessità di procedere nuovamente all'esame¹³, essendosi anche il difensore rimesso alla determinazione del collegio senza mettere in evidenza temi d'indagine nuovi o da approfondire, mancando nel ricorso anche l'allegazione, con riferimento alle suelencate ragioni di inattendibilità, deve rilevarsi come appaiano ravvisabili elementi concreti ed individualizzanti per ritenere che l'attuale contesto politico, destabilizzato dai ricordati episodi terroristici e da una crescente ondata di attentati, unitamente alla condizione socio-economica di estrema precarietà del paese di provenienza, possano riguardare specificamente anche l'odierno ricorrente.

¹² Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza- report della Segreteria Generale sulla situazione del Mali, 29 marzo 2018 http://www.ecoi.net/en/file/local1429294/1226_1523523503_n1807893.pdf

¹³ Quanto all'audizione del ricorrente, va evidenziato che essa non è prescritta come obbligatoria, dall'art. 35 bis d.lgs. 25/2008. Invero i commi 10 e 11 del citato art. 35 bis, nell'individuare le ipotesi in cui deve essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti, fanno riferimento all'audizione dell'interessato come a un adempimento istruttorio che, ove necessario, determina l'esigenza di fissazione dell'udienza. In particolare il comma 11, per l'ipotesi di mancanza della videoregistrazione, prescrive come obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio orale e non l'audizione personale del ricorrente, lasciando al giudice la valutazione della necessità di tale adempimento ai fini della decisione.

La previsione legislativa appare rispettosa dei principi comunitari in materia di procedure di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che decidono sulle domande di protezione internazionale e segnatamente dell'art. 46 della direttiva 2013/32.

Ed infatti – premesso che né l'art. 46, né altre disposizioni della citata direttiva prevedono lo svolgimento dell'audizione personale dell'interessato da parte del giudice (adempimento che è invece previsto come obbligatorio per l'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della direttiva) – deve osservarsi che l'art. 46 impone agli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, che preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.

Ma, come rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Moussa Sacko contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, causa C-348/16), l'obbligo di procedere ad un esame completo ed attuale degli elementi posti a fondamento della domanda, deve essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione e la procedura amministrativa e dunque valutando l'eventuale presenza, nel fascicolo del giudizio, del verbale o della trascrizione del colloquio personale del richiedente già tenutosi con la commissione territoriale.

Ne consegue che appare conforme ai principi comunitari una legislazione nazionale – quale quella di cui all'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 – che preveda che il giudice nazionale possa respingere un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione e a condizione che in occasione della procedura amministrativa sia stato garantito il diritto del richiedente di sostenere un colloquio personale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio siano stati messi a disposizione unitamente al fascicolo.



La condizione soggettiva di speciale vulnerabilità, quale quella che si desume dal totale sradicamento del ricorrente da un contesto familiare in grado di fornire sostegno e protezione, rende infatti lo stesso estremamente esposto a fattori di rischio derivanti da un contesto socio-politico fortemente destabilizzato e criticamente compromesso dagli effetti della violenza dilagante nel resto del paese. Per tale ragione, in rapporto all'apprezzabile sforzo di integrazione nel paese ospite (frequenza di corso di alfabetizzazione; svolgimento di attività di volontariato; inserimento in un progetto di corsi di formazione professionale), il rientro forzoso nel paese di origine rappresenterebbe una non giustificabile forma di regressione verso una condizione di grave sacrificio dei diritti umani.

Le spese di lite, in ragione della mancata costituzione della Commissione territoriale, devono essere compensate interamente in quanto irripetibili.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni differente istanza disattesa così provvede:

- Rigetta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di altre forme di protezione sussidiaria;
- In accoglimento della domanda volta al riconoscimento della sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rientro del ricorrente indicato in epigrafe nel Paese di origine, accerta il diritto dello stesso al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo la trasmissione al Questore territorialmente competente della presente ordinanza per i conseguenti provvedimenti ex art. 5 c. 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa interamente le spese di lite.

Deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2019

Il Presidente
(dr.ssa Teresa Giardino)

Il Giudice rel. est.
(dr.ssa Stefania Monaldi)

